



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

---

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

**N. 48**

**del 16/05/2006**

**O G G E T T O**

**Corte di Appello di Bari. Capochiani de Judicibus Angela + 3 c/ Comune di Molfetta. Appello per la riforma della sentenza n.40/06 del Tribunale di Trani (esproprio suoli per costruzione 1<sup>a</sup> strada mediana di PRG e scuola elementare Berlinguer). Determinazioni.**

L'anno duemilasei, il giorno sedici del mese di maggio nella Casa Comunale

***IL COMMISSARIO PREFETTIZIO***

In persona del Dott. Alfonso Magnatta, nominato con Decreto Prefettizio 31 marzo 2006, assistito dal Segretario Generale Dott. Vincenzo Zanzarella, ha adottato la seguente deliberazione:

## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

- In data 13.05.1996 fu notificato a questo Ente atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani promosso dai Sigg.ri Capochiani de Judicibus Angela e Bartolomeo (quest'ultimo in proprio e quale procuratore della Sig.ra Ferrara Argnani Patrizia e Alessandra) per ivi sentire condannare il Comune di Molfetta al risarcimento dei danni subiti per l'esproprio dei suoli in proprietà accatastati alla particella 73 del foglio 18/a, occupati con decreto sindacale n. 244 del 31.10.1987 per la realizzazione della I Strada Mediana di P.R.G., lotto compreso tra Via Terlizzi e Via XXV Aprile, cui non seguì nei termini di legge il decreto di esproprio, rendendo illegittima tale occupazione;
- Con delibera n. 864 del 28.06.1996 la Giunta comunale si costituì in giudizio, affidando il patrocinio all'Avv. Oronzo Amato;
- In data 08.07.1996 fu notificato all'Ente atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani promosso dagli stessi attori per la condanna del Comune di Molfetta al risarcimento dei danni per illegittima occupazione di suoli in proprietà per la realizzazione della scuola elementare "Berlinguer" (decreto sindacale n. 246 del 21.03.1988);
- Con delibera n. 1456 del 24.10.1996 la Giunta Comunale si costituì in giudizio, affidando la difesa all'Avv. Antonio Pansini;
- Vista la sentenza n. 40/06 con la quale il Tribunale di Trani ha definito in primo grado il contenzioso, statuendo:
  - la propria incompetenza per materia sulla domanda di indennità per l'occupazione legittima, essendo competente la Corte di Appello;
  - la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni negli importi di € 26.307,02 per la realizzazione della I Strada Mediana e di € 57.940,00 per la costruzione della Scuola Elementare "Berlinguer", oltre rivalutazione ed interessi;
  - compensazione delle spese di giudizio e acollo al 50% fra le parti delle spese C.T.U.;
- Visto l'atto di appello notificato da controparte presso il domicilio dei legali dell'Ente, citando il Comune all'udienza del 19.07.2006;
- Ritenuto di costituirsi in giudizio anche dinanzi alla Corte di Appello di Bari, essendo la sentenza di primo grado sostanzialmente favorevole per l'Ente;

- Rilevato che il Tribunale di Trani, con la citata sentenza n. 40/06, ha unificato i due procedimenti, per cui non v'è ragione alcuna di conferire mandato ai due legali, confermandone solo uno;
- Ritenuto, a tal fine, di confermare per la difesa dell'Ente nel giudizio di appello l'Avv. Antonio Pansini, dato che all'Avv. Oronzo Amato è stato già conferito l'incarico per la difesa della P.A. in altro processo intentato dai Sigg.ri Capochiani per una procedura espropriativa in Zona Artigianale;
- Evidenziato che è demandata al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del prefato professionista;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Vista la propria competenza ex art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D. Lvo 18.08.2000 n. 267;

#### DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire all'Avv. Antonio Pansini, con studio in Molfetta, alla Via Sergio Pansini n. 39, l'incarico di costituirsi, in rappresentanza dell'Ente, nel giudizio in appello proposto dinanzi alla Corte di Appello di Bari dai Sigg.ri Capochiani de Judicibus Angela + 3 c/ il Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 266 del 15.12.1993).

- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella delib. di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 6) di dare atto, altresì, che le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 7) di conferire ampio mandato al Commissario Prefettizio a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 9) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti di competenza.